



ISTITUTO COMPRESIVO DI LUZZARA

Scuola dell'infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo grado
 Viale Filippini, 42 – 42045 Luzzara (RE) - Telefono 0522/223137 –
 Codice Fiscale: 81002390359 – Sito istituzionale: www.icluzzara.edu.it
 E-mail: reic83200d@istruzione.it - pec: reic83200d@pec.istruzione.it

Vedi segnatrice in alto

A tutto il Personale Docente – LORO SEDI
 Ai Responsabili di plesso – LORO SEDI
 Ai docenti referenti delle sostituzioni e orari
 Alla DSGA
 Al Responsabile del procedimento- Ufficio Personale docente e ata
 Alle RSU di Istituto

Oggetto: criteri per la sostituzione dei colleghi assenti

VISTO l'art. 28 del C.C.N.L Scuola del 29 Novembre 2007;

VISTA la normativa vigente relativa all'organizzazione del servizio e dell'efficienza della pubblica amministrazione;

Visto il c.c. art 2048;

Si richiama l'attenzione sulle prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo dell'art. 1 comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa. I Dirigenti scolastici, secondo quanto stabilito dal succitato articolo, sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando gli spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. L'art. 1, c. 85 della legge 107/2015, stabilisce, inoltre, che il Dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

I docenti collaboratori del Dirigente scolastico, delegati a tale funzione anche dal collegio dei docenti, avranno cura di predisporre le sostituzioni dei docenti assenti con la massima tempestività, utilizzando l'apposito registro predisposto, che dovrà essere firmato per presa visione dai docenti incaricati alla sostituzione.

Si comunicano di seguito i criteri, da seguire ai fini dell'assegnazione delle supplenze brevi, per la sostituzione dei docenti assenti, indicati in ordine di priorità:

1. docenti che hanno fruito di permessi orario da recuperare denominata Banca ore
2. docenti in orario di servizio che risultano a disposizione e che, per motivi diversi, possono trovarsi senza classe (docenti di potenziamento, docenti "Covid", docenti con alunni impegnati in manifestazioni esterne....)
3. docenti della classe in contemporaneità, seguendo un ordine di rotazione il cui controllo è affidato al responsabile di plesso.
4. variazione, per esigenze di servizio, delle ore a disposizione, utilizzate in maniera flessibile, previa comunicazione al docente della modifica di orario;
5. docenti di sostegno, in assenza dell'alunno con disabilità – nella classe di titolarità o in altra classe, e comunque sempre a supporto di attività di inclusione;
6. ora eccedente a pagamento.
7. L'insegnante di sostegno alla classe, solo ed esclusivamente in casi eccezionali legati alla prioritaria necessità di assicurare la vigilanza scolastica in un periodo in cui è necessario rispettare le norme di contenimento epidemiologico e non si possono

spostare gruppi di alunni in altri vani, può eventualmente sostituire il collega assente nella stessa classe in cui presta servizio garantendo comunque le attività didattiche giornaliere all'alunno assegnato .

8. Docenti di religione non impegnati su attività.

I docenti collaboratori del Dirigente scolastico avranno cura di predisporre le sostituzioni dei docenti assenti con la massima tempestività, utilizzando l'apposito modulo predisposto, che dovrà essere firmato per presa visione dai docenti incaricati alla sostituzione. Si ribadisce che le ore di permesso per motivi personali, nella misura oraria della metà del servizio giornaliero, vanno recuperate secondo le esigenze dell'amministrazione entro due mesi dal giorno in cui sono state usufruite. Le ore non rese saranno decurtate come da normativa vigente

Il rifiuto a svolgere le ore da recuperare comporterà oneri a carico del docente interessato.

Si confida nella collaborazione di tutto il Personale docente

La dirigente scolastica
Dott.ssa Anita Monti

